

**REGOLAMENTO (CE) N. 1276/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 giugno 1998**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/98<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei

corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che i pomodori, i limoni, le arance, le mele e le pesche, comprese le pesche noci, delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98<sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 707/98<sup>(10)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

<sup>(1)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(4)</sup> GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 98 del 31. 3. 1998, pag. 11.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 8.